



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 24 APRILE 2020

La presente adunanza è stata convocata con prot. n. 4466/2020 in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, secondo i Provvedimenti del Presidente nn. 1 – 2 - 3/2020 con allegato Regolamento, adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

È presente presso la sede dell'Ordine in Firenze, Viale Guidoni c/o Palazzo di Giustizia il Presidente Avv. **Giampiero Cassi** (che si allontana alle ore 13,08 e rientra alle ore 13,11), con l'assistenza della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, Sig.ra **Sandra Neri**.

Il Presidente accerta, procedendo alla loro identificazione, che sono collegati in videoconferenza, dalle postazioni site nei singoli domicili, i seguenti Consiglieri, i quali dichiarano tutti di stare attuando i loro rispettivi video collegamenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento, nonché in conformità con il Regolamento sulla Privacy:

		pres.	entra	esce	ASS.
Avv. <b>Manuela Cecchi</b>	Consigliere Segretario	X			
Avv. <b>Roberto Nannelli</b>	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. <b>Gianluca Gambogi</b>	Vice Presidente	X			
Avv. <b>Giuseppina Abbate</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Alessandra Bayon Salazar</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Gabriele Bonafede</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Jacopo De Fabritiis</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Francesco Facchini</b>	Consigliere	X	10,47		
Avv. <b>Francesco Gaviraghi</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Lapo Gramigni</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Salvatore Medaglia</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Andrea Noccesi</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Paola Pasquinuzzi</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Chiara Pescatori</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Carlo Poli</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Laura Ristori</b>	Consigliere	X	10,45		
Avv. <b>Sibilla Santoni</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Antonio Voce</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Vanina Zaru</b>	Consigliere	X			
Avv. <b>Enrico Zurli</b>	Consigliere	X			

L'adunanza si apre alle ore 10,40 con l'approvazione del verbale dell'adunanza del 09.04.2020 che è stato trasmesso ad ogni Consigliere mediante caricamento sulla piattaforma OneDrive unitamente alle proposte di delibera oggetto dell'ordine del giorno odierno e alla relativa documentazione.

Il Presidente, secondo il Regolamento per la gestione delle adunanze in videoconferenza (allegato al Provvedimento del Presidente n. 3/2020), procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno

Il Presidente mette ai voti le singole proposte di delibera aventi ad oggetto i punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. ed invita tutti i Consiglieri videocollegati, ad esprimere uno ad uno, seguendo l'ordine alfabetico, il proprio voto mediante dichiarazione.

Sono state adottate n. 10 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 13,12.

Il Presidente



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 1**

**ELETTRA OFFICINE GRAFICHE – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PANNELLI  
PROTETTIVI BANCONE SEGRETERIA**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale gli Uffici della Segreteria dell'Ordine sono chiusi al pubblico, ritenuto opportuno provvedere a dotare la Segreteria delle protezioni e dei dispositivi di protezione personali necessari e richiesti al fine di poter attivare la cosiddetta "Fase 2" a seguito della quale sarà consentita una graduale ripresa delle attività ordinarie;
- ritenuto necessario utilizzare dei pannelli di plexiglass per separare l'utenza dai dipendenti dell'Ordine che svolgono attività di front office al Bancone della Segreteria;
- preso atto del preventivo (prot. nr.4642) pervenuto tramite da parte della Ditta Elettra Officine Grafiche, copisteria e negozio di arti grafiche, fornitore storico dell'Ordine, relativo alla fornitura di pannelli di plexiglass di misura 70X65 cm con finestra per passaggio documenti 35X15 varie misure per un importo pari ad €. 85,00 (ottantacinque/00) oltre IVA;
- considerato necessario acquistare nr 3 pannelli da posizionare al Bancone del front office della Segreteria dell'Ordine;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 – Varie per l'acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 66.859,52 (sessantaseimilaottocentocinquantanove/52), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 65.891,62 (sessantacinquemilaottocentonovantuno/62), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

**DELIBERA**

di autorizzare l'acquisto della fornitura di nr. 3 pannelli protettivi in plexiglass, come da preventivo della Ditta Elettra Officine Grafiche, per un importo complessivo di €. 311,10 (trecentoundici/10), autorizzando altresì il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,40.

**Il Presidente**



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 2**

### **AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2019 – II SEMESTRE**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell'Ordine Distrettuale e ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono gestite dal Consiglio dell'Ordine;
- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai Consiglieri del CDD (prot. nr.4511) relative al secondo semestre 2019 per un importo complessivo di €. 16.964,16 (sedecimilanovecentosessantaquattro/16);
- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- precisato che i capitoli di Bilancio dell'anno 2019 che saranno movimentati per la predetta spesa saranno il nr. 10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00), che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 41,43 (quarantuno/43), ed il capitolo nr. 10101472 – Altre spese di funzionamento del CDD – per il quale era stata appostata la somma di €. 107.634,48 (centosettemilaseicentotrentaquattro/48) e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 3.907,77 (tremilanovecentosette/77), in quanto le spese di entrambi i capitoli relative all'anno 2019 sono state già impegnate, comprese le spese oggetto della presente delibera;

**DELIBERA**

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un importo complessivo pari ad €. 16.964,16 (sedecimilanovecentosessantaquattro/16), imputando i costi al capitolo di spesa "rimborsi spese CDD" ed al capitolo "Altre spese di funzionamento del CDD", capitoli inseriti nel Bilancio dell'Ordine relativi all'esercizio dell'anno 2019, autorizzando il Tesoriere a sostenere le spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,41.

**Il Presidente**



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 3**

**AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA - TARI  
NR. 71-2020-00185019 DEL 31.03.2020**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei pregressi avvisi Tares e Tari a seguito dell'avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio SPA in esito alla trattativa seguita dall'Avv. Salvatore Paratore;
- preso atto che è pervenuto da parte della Quadrifoglio SPA l'avviso di pagamento nr. 71-2020-00185019 del 31.03.2020 (prot. nr. 4504) relativo all'acconto TARI per l'anno 2020 dell'importo di €. 8.341,00 (ottomilatrecentoquarantuno/00) di cui €.4.171,00 (quattromilacentosettantuno/00) con scadenza 30.04.2020 e €. 4.170,00 (quattromilacentosettanta/00) con scadenza 31.07.2020 per i locali dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia;
- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le categorie di aliquota relative alle metrature dei locali dell'Ordine, così come pattuite;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010801 – Tributi locali - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 14.000,00 (quattordicimila/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.659,00 (cinquemilaseicentocinquantanove/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

**DELIBERA**

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa all'avviso di pagamento nr. 71-2020-00185019 del 31.03.2020 (prot. nr. 4504) relativo all'acconto TARI per l'anno 2020 dell'importo di €. 8.341,00, autorizzando altresì il Consigliere Tesoriere ad effettuare i relativi pagamenti nei termini di scadenza.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,42.

**Il Presidente**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 4**

**PARERE RICHIESTO DA AVV. ELENA BRUNORI**  
**Possibilità di assumere un mandato professionale e doveri di colleganza**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 1 aprile 2020 (prot. n. 4181) l'Avv. Elena Brunori ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Salvatore Medaglia;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 10,49.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 5**

**REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI E PER LA BENEFICENZA**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente e del Consigliere Tesoriere,

richiamata la delibera n. 7 del 09.04.2020 con la quale il Consiglio ha istituito una apposita Commissione con il compito di predisporre un Regolamento per la concessione di interventi in sostegno agli Iscritti al Foro che presentivo difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19;

esaminato con ampia e partecipata discussione il testo del Regolamento predisposto dalla Commissione preposta, nell'ambito della quale è stato preso atto di alcune utili precisazioni;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di condividere il testo del Regolamento di cui all'allegato n. 1 della presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,10.

**Il Presidente**





**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**  
**REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI E PER LA BENEFICENZA**  
**PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI**  
**DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

---

Il Consiglio dell'Ordine,

- vista l'emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19 in corso sull'intero territorio nazionale;
- considerato che detta emergenza ha, tra l'altro, imposto la cessazione della maggioranza delle attività economiche, comportato l'obbligo sin dal 9 marzo 2020 per le persone di non lasciare la propria abitazione se non per specifiche e comprovate esigenze, nonché il blocco della maggior parte dell'attività di tutti gli uffici giudiziari;
- ritenuto che la situazione venutasi a creare e i provvedimenti suddetti hanno e avranno inevitabilmente ripercussioni su tutti gli operatori economici e professionali, tra cui gli avvocati;
- vista pertanto la necessità di approntare strumenti di sostegno economico agli iscritti;
- considerato che con delibera di questo Consiglio n. del 24.4.2020 è stato costituito un fondo straordinario mediante l'incremento del capitolo del bilancio preventivo 2020 per le erogazioni liberali e per la beneficenza fino, per il momento, alla somma complessiva di Euro 150.000,00, da incrementare anche attraverso il contributo volontario che ogni iscritto potrà dare al fondo stesso o a mezzo donazioni di terzi;
- ritenuto anche che appare opportuno che, parte dei contributi volontari degli iscritti, siano devoluti in beneficenza a favore delle categorie maggiormente colpite dall'epidemia;
- considerato pertanto che appare necessario predisporre un regolamento che disciplini sia l'impiego delle somme facenti parte del fondo a favore degli iscritti sia la devoluzione in beneficenza di parte dei contributi volontari che dovessero pervenire dagli iscritti o da terzi;

**EMANA**

Il seguente regolamento

**Art. 1**

**Costituzione del fondo per le erogazioni liberali e per la beneficenza**

L'Ordine degli Avvocati di Firenze costituisce per l'anno 2020 un fondo straordinario per le erogazioni liberali e per la beneficenza mediante incremento del relativo capitolo del bilancio preventivo al fine di dare sostegno economico agli iscritti che si trovino in stato di estrema difficoltà nell'esercizio della loro professione in conseguenza della situazione emergenziale causata da Covid-19.

L'entità del fondo viene stabilita inizialmente in Euro 150.000,00, derivante dall'incremento del capitolo del bilancio preventivo di cui al suesteso preambolo.

L'entità è soggetta alle eventuali variazioni nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato nella seduta Consiliare del 3.5.2017.

Il fondo è alimentato sia attraverso l'attingimento alle riserve finanziarie dell'Ordine sia attraverso le donazioni.

**Art. 2**

## **Beneficiari**

I beneficiari del fondo per le erogazioni liberali e per la beneficenza sono tutti gli iscritti agli albi, elenchi e registri tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Condizione necessaria per accedere al fondo è lo stato di estrema difficoltà nell'esercizio della professione in cui gli iscritti possano trovarsi per fatti indipendenti dalla loro volontà in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19.

### **Art. 3**

#### **Stato di estrema difficoltà**

Per estrema difficoltà si intende uno stato in cui, per giustificati e comprovati motivi attinenti alla salute, al lavoro o ad altre cause che vadano ad incidere negativamente sulla sua professione, l'iscritto non sia più in grado di fare fronte alle esigenze primarie sue e della sua famiglia.

Le esigenze primarie possono riguardare o la vita personale o quella professionale dell'iscritto, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi indispensabili all'esercizio dell'attività professionale quali, a titolo esemplificativo, la quota annuale per l'iscrizione all'albo, elenco e registro o il pagamento di canoni e/o utenze dello studio.

### **Art. 4**

#### **Commissione consiliare**

Il Consiglio dell'Ordine costituisce una commissione consiliare con lo specifico compito di esaminare e istruire le richieste di attivazione del fondo e di proporre al Consiglio dell'Ordine una decisione sulla richiesta stessa.

Fanno parte della commissione:

- il Consigliere Tesoriere Avv. Roberto Nannelli;
- il Consigliere Segretario Avv. Manuela Cecchi;
- il Consigliere Avv. Giuseppina Abbate;
- il Consigliere Avv. Salvatore Medaglia;
- il Consigliere Avv. Andrea Noccesi;
- il Consigliere Avv. Antonio Voce;
- il Consigliere Avv. Enrico Zurli.

La commissione è presieduta dal Consigliere Tesoriere; in sua assenza dal Consigliere Segretario o dal Consigliere con più anzianità.

### **Art. 5**

#### **Attivazione del fondo**

Il fondo è attivato esclusivamente su domanda dell'iscritto o di chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda è presentata alla Segreteria dell'Ordine.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di estrema difficoltà; le domande verranno esaminate al loro arrivo.

Considerate le finalità del Fondo, le domande dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 2020, salvo proroga qualora le attuali disposizioni normative che limitano l'attività giudiziaria fino al 30 Giugno 2020 dovessero essere protrate oltre tale data.

### **Art. 6**

#### **Istruttoria e decisione**

Una volta ricevuta la domanda di attivazione del fondo, la commissione consiliare provvede alla relativa istruttoria.

Se necessario, la commissione può richiedere all'iscritto chiarimenti o integrazioni documentali e può anche convocare l'iscritto o, se necessario, anche i suoi prossimi congiunti.

La convocazione può essere fatta anche solamente davanti a tre membri della commissione, preferibilmente composta dal Presidente della commissione stessa e da altri due componenti.

Dell'audizione, anche in via telematica, viene fatto sommario processo verbale.

Una volta completata l'istruttoria, la commissione formula al Consiglio dell'Ordine proposta di accoglimento o di rigetto della domanda di attivazione del fondo; in caso di accoglimento, la proposta indica anche l'importo da erogare attingendolo dal fondo.  
Ogni decisione sulla domanda viene assunta dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 7**

##### **Parametri per l'istruttoria**

Il parere della commissione deve essere succintamente motivato.

I parametri da esaminare per l'istruttoria e utilizzare per il parere sono:

- lo stato di salute dell'iscritto o dei suoi familiari conviventi o meno;
- il patrimonio dell'iscritto, dei componenti il suo nucleo familiare e del coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente;
- il reddito dichiarato dall'iscritto e dal suo nucleo familiare nonché dal coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente, nell'anno della richiesta o in quelli precedenti;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della decisione.

E' possibile per l'iscritto, se impossibilitato a farlo in altro modo, dimostrare la propria condizione economica mediante l'autocertificazione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, le priorità negli interventi di sostegno, i criteri generali per la determinazione del contributo, i contributi temporanei, le modalità di calcolo, le esclusioni, le procedure per l'accesso ai contributi, i controlli, la deroga ai requisiti previsti la commissione è libera di valutare, nella sua discrezionalità, ogni dato raccolto durante l'istruttoria.

#### **Art. 8**

##### **Riservatezza degli atti e dei documenti**

Ogni atto o documento del procedimento di attivazione del fondo, comprese la domanda, l'istruttoria e la delibera del Consiglio dell'Ordine, sono coperti da riservatezza.

E' solo possibile per il Consiglio dell'Ordine pubblicare, per trasparenza, l'elenco dei beneficiari del fondo con le sole iniziali e l'importo erogato a ciascun beneficiario.

#### **Art. 9**

##### **Donazioni e beneficenza**

Le donazioni per alimentare il fondo possono essere effettuate da altri iscritti o da terzi con la specifica destinazione del sostegno economico agli iscritti e alla beneficenza per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

A tal fine l'Ordine promuoverà un'apposita sottoscrizione tra gli iscritti, che avrà termine in data 31 Ottobre 2020 e che sarà finalizzata ad incrementare il fondo con la suindicata specifica destinazione.

Le donazioni ricevute dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Firenze saranno oggetto di un conteggio separato ed il 10% di tali donazioni, sarà devoluto alla Fondazione ONAOSI Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con sede legale in Via Ruggero d'Andreotto n. 18, 06124 Perugia (PG) C.F./P.IVA 00317040541, quale segno di solidarietà e di gratitudine verso gli operatori sanitari.

Tale devoluzione sarà effettuata entro il 30 Novembre 2020

#### **Art. 10**

##### **Destinazione del fondo nel caso che le erogazioni siano inferiori alla sua dotazione**

Qualora si verifichi un'eccedenza delle somme del fondo oggetto del presente regolamento perché le erogazioni risultano inferiori alla sua dotazione, tale eccedenza non impegnata sarà considerata economia di bilancio ex art. 21/3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 6**

**PROPOSTA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA SEGRETERIA ORDINE  
PER "FASE 2" DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA**

Il Presidente ed il Consigliere Segretario illustrano la comunicazione presentata dalla responsabile della Segreteria, sig.ra Sandra Neri (all. 1) per la gestione dell'orario dei dipendenti della Segreteria per la futura "Fase 2" del periodo di emergenza da Covid 19, fermo restando la possibilità, in tale documento prospettata, di modulare l'organizzazione anche alla luce degli eventuali provvedimenti normativi che dovessero in futuro pervenire.

Il Consiglio, tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

di accogliere le richieste di articolazione dell'attività lavorativa dei dipendenti come esposti nella relazione (all. 1).

La presente delibera è stata adottata all'unanimità presenti alle ore 12,14.

**Il Presidente**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 7**

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
PROTOCOLLO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE  
DELLE UDIENZE CIVILI E DEL LAVORO  
DA SOTTOSCRIVERE CON UNIONE DISTRETTUALE**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

esaminato il testo del Protocollo in materia di organizzazione delle udienze civili e del lavoro inviato dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze (prot. 4690/2020 - all. 1) per la sottoscrizione con l'Unione Distrettuale degli Ordini forensi toscani;

tutto ciò premesso

**DELIBERA**

di esprimere sostanziale condivisione del testo proposto, salvo una precisazione sui termini per il deposito delle note scritte e salvo infine segnalare al Presidente della Corte d'Appello il problema della riservatezza delle deliberazioni in modalità videoconferenza da remoto assunte in Camera di Consiglio, svolgendosi le videoconferenze su piattaforme di società private che potrebbero registrare e conservare una copia delle stesse .

\*\*\*

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla chiusura dell'UNEP nel giorno 2 maggio 2020.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,26.

**Il Presidente**

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE****UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI TOSCANI IN  
PERSONA DEI SINGOLI PRESIDENTI DEGLI ORDINI ADERENTI****PROTOCOLLO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE  
CIVILI E DEL LAVORO****Premessa.**

1. Le vigenti disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 prevedono che alla fase di sospensione obbligatoria della celebrazione delle udienze (sino all'11 maggio 2020) relative a procedimenti non urgenti faccia seguito una ripresa graduale delle attività giudiziarie nell'ambito di progetti organizzativi elaborati d'intesa fra il Dirigente dell'ufficio, i Presidenti di Sezione, l'Avvocatura, acquisite le necessarie informazioni presso le Autorità sanitarie competenti.

Tali progetti devono contemperare plurime esigenze: la tutela della salute di quanti, a vario titolo, concorrono alle attività giudiziarie; la graduale e ponderata ripresa del servizio nella consapevolezza della centralità del tempo nella vita delle persone e delle strette interrelazioni fra tempestività dell'azione giudiziaria ed economia di un Paese; l'effettività del diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio quali cardini del giusto processo (art. 111 Cost.); il recupero di efficienza dell'apparato giudiziario che deve costituire un obiettivo di lunga durata per le Istituzioni di uno Stato moderno, anche in funzione della programmata politica di crescita e di sviluppo.

2. Tali obiettivi trovano un saldo riferimento, oltre che nel quadro costituzionale, nella normativa da ultimo varata e, in particolare, nel D.L. 18/2020.

L'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 36 del D.L. 23/2020, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 disciplina le seguenti misure organizzative che i Dirigenti degli Uffici giudiziari

devono adottare di concerto con i Presidenti di Sezione, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati:

- adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 83, lett. d);

- svolgimento delle udienze - laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA e tali, in ogni caso, da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, previa tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (lett. f);

- attestazione nel verbale di udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà, nonché di tutte le ulteriori operazioni (art. 83, lett. f);

- previsione di svolgimento delle udienze- laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

**3.** Su altro piano il C.S.M., con delibera del 26 marzo 2020, nell'indicare possibili linee guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari, con specifico riferimento alle udienze civili, ha previsto la possibilità di:

- celebrare le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020 (udienze a c.d. trattazione scritta);

- promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati in vista dell'adozione di modalità condivise di gestione delle udienze.

- svolgere le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

- incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

4. In tale contesto i Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro in collaborazione con il Magistrato civile della Corte, hanno predisposto una relazione illustrativa in ordine alle modalità di trattazione scritta delle udienze civili di precisazione delle conclusioni ex D.L. 18/2020 e delle udienze in materia di lavoro, corredandola di prototipi di modelli uniformi di provvedimento (modello di decreto presidenziale telematico; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione, modelli relativi alle udienze in materia di lavoro).

5. La relazione e la documentazione ad essa allegata è stata inviata al Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, ai rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense – in vista del doveroso coordinamento con le iniziative assunte a livello centrale tra O.C.F. e C.S.M.– e ha formato oggetto di successiva discussione nell'ambito di una riunione svoltasi in data 6 aprile 2020 mediante collegamento tramite applicativo TEAMS tra il Presidente della Corte d'Appello, i Presidenti delle Sezioni civili, tre rappresentanti dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, i due rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense.

All'esito di tale riunione e delle ulteriori interlocuzioni sono state concordate le seguenti modalità organizzative.

### **Organizzazione delle udienze civili**

#### **art. 1.**

Dopo l'11 maggio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020 le udienze civili non soggette a differimento, quelle non implicanti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e quelle suscettibili di definizione mediante provvedimenti da adottare fuori udienza.

#### **art. 2**

Nel periodo successivo all'11 maggio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. 18/20, le cause indicate come preferenziali nel provvedimento di organizzazione tabellare

per il triennio in corso, nonché le cause più risalenti che possono esporre lo Stato a responsabilità ex L. 89/2001.

### **art. 3**

1. Qualora la parte non si costituisca nel termine di venti giorni antecedente la data dell'udienza, ma, avvalendosi delle facoltà a lei concesse, si costituisca successivamente e, comunque, entro l'ora di inizio dell'udienza, il Collegio, uniformandosi all'atteggiamento di massima prudenza che deve improntare lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, valuterà caso per caso la possibilità di disporre un differimento, ove necessario.

2. La parte appellante sarà, in ogni caso, posta in condizione di replicare alla costituzione avversaria nell'ambito dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

3. E' rimesso al Collegio il vaglio officioso d'inammissibilità di eventuali nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti (art. 345 c.p.c.).

### **art. 4**

1. La data dell'udienza fissata costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a decorrere dal quale dovrà essere adottato dal giudice il provvedimento "fuori udienza".

2. Nell'ipotesi in cui il giudizio non venga definito con tale provvedimento, il Collegio adotterà i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

### **art. 5**

1. Nella data fissata per l'udienza, il Collegio verifica l'inserimento nel fascicolo telematico, a cura della cancelleria, del decreto presidenziale di cui al successivo art. 9.

2. Dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti interlocutori (fissazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

3. I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono dalla data in cui la cancelleria comunica al difensore che la causa è stata trattenuta in decisione.

### **art. 6**

Nel termine assegnato nel decreto presidenziale di cui al successivo art. 9 i difensori provvedono al deposito telematico delle note scritte (da denominare

“note di trattazione scritta”), contenenti istanze e conclusioni redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e l’indicazione della tipologia delle istanze (se del caso tramite rinvio a quelle già formulate e depositate) e curano, inoltre, il deposito della documentazione indicata nel medesimo decreto presidenziale.

#### **art. 7**

I provvedimenti di trattazione scritta sono adottati dai Presidenti di Sezione o di Collegio secondo modelli uniformi e concordati.

#### **art. 8**

Le cause sono provvisoriamente assegnate pro-quota ai componenti del Collegio, i quali procedono alla verifica delle notifiche telematiche e degli altri adempimenti prodromici alla corretta costituzione del rapporto processuale.

#### **art. 9**

1. Per ogni udienza successiva alla data dell’11 maggio 2020, il Presidente di Sezione dispone, con il provvedimento telematico (decreto presidenziale) che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83, comma, 7, lett. h del D.L. 18/2020.

2. Il provvedimento ha il seguente tenore:

*CORTE D’APPELLO di FIRENZE*

*\$\$sezione\$\$ CIVILE*

*DECRETO*

*Il Presidente di Sezione*

*visti gli atti della causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$,*

*visto l’art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020;*

*visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell’Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;*

*lette le Linee guida del CSM adottate con delibera del 26 marzo 2020, avuto riguardo alla seconda fase, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, individuata sulla base dell’art. 83 del citato D.L.;*

*visto l’art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020;*

*emette il seguente*

## DECRETO

*ritenuta l'opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio ed il deposito telematico di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto;*

*P.Q.M.*

*1) invita i procuratori delle parti:*

*• a depositare in via telematica, almeno 7 giorni prima dell'udienza del \_\_\_\_ le proprie conclusioni definitive, con espressa manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione;*

*• ad allegare alle note per quanto di spettanza, prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello principale e/o appello incidentale);*

*• ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui al punto che precede, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;*

*2) riserva alla Corte, previo riscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, di assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, designando al contempo il collegio ed il relatore e comunque l'adozione di ogni opportuno provvedimento;*

*3) avverte che, in difetto di precisazione scritta delle conclusioni, l'inerzia delle parti sarà interpretata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti.*

*Si comunichi*

*Firenze, \_\_\_\_\_*

*Il Presidente*

*dott. \$\$collegio\_presidente\$\$*

#### **art. 10**

1.La cancelleria provvede a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

2.L'eventuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo viene gestita con l'evento "esito udienza prec. concl.", cui fa seguito l'annotazione, a cura della cancelleria, che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020).

#### **art. 11**

Il termine di sette giorni antecedente la data dell'udienza non è ritenuto perentorio, per cui sarà in ogni caso consentita la formulazione di istanze *in limine* (anche congiunte) volta a rappresentare l'esistenza di trattative o eventi processuali aventi carattere interruttivo o, comunque, rilevanti;

#### **art. 12**

Nell'ipotesi di mancato inserimento in pct della prova della notifica, il Collegio dispone un differimento per consentire alla parte di provvedere e alla Corte di verificare la regolare costituzione delle parti.

#### **art. 13**

Nel caso in cui la parte abbia già inserito in pct tutti gli atti e i documenti, resta inteso che la stessa deve ritenersi esonerata dal nuovo deposito del fascicolo cartaceo.

#### **art. 14**

1.Qualora le produzioni documentali constino di allegati non utilmente riversabili in pct, il difensore deve darne tempestiva comunicazione al Collegio nell'ambito delle note a trattazione scritta.

2.Nel caso indicato al punto che precede, il Collegio dispone il differimento.

#### **art. 15**

1.Nell'ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.c, i difensori – al fine di evitare disguidi e di facilitare il compito del Collegio – s'impegnano allo scambio delle note scritte

previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20 anche al solo fine di confermare le conclusioni già rassegnate.

2. Il mancato deposito è equiparato alla mancata comparizione all'udienza.

3. Nell'ipotesi indicata al precedente punto 2, la cancellazione e conseguente estinzione della causa è, comunque, scongiurata dalla celebrazione della seconda udienza prevista dalla legge.

4. In ogni caso il Collegio effettuerà le proprie valutazioni sulla base della specificità dei singoli casi e improntando il proprio giudizio alla massima prudenza.

### **art. 16**

Nell'ipotesi in cui la causa venga trattenuta in decisione, il Collegio adotta il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione:

"N. R.G. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$

*CORTE D'APPELLO DI FIRENZE*

\$\$sezione\$\$

*La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:*

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$ *Presidente*

dott. \$\$collegio\_relatore\$\$ *Consigliere*

dott. \$\$collegio\_terzo\_giudice\$\$ *Consigliere*

*riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;*

*ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$, pendente tra*

*@@attore@@*

*APPELLANTE*

*contro*

*@@convenuto@@*

*APPELLATO*

*@@intervenuto@@*

*INTERVENUTO*

*la seguente*

**ORDINANZA**

*letti gli atti;*

*visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020;*

*visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;*

*lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;*

*ritenuto che sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione;*

*P.Q.M.*

*1) trattiene la causa in decisione;*

*2) nomina relatore il dott. \_\_\_\_\_*

*3) ai sensi dell'art. 190 c.p.c. assegna alle parti, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.*

*Si comunichi*

*Firenze\_\_\_\_\_*

*Il Presidente*

*dott. \$\$collegio\_presidente\$\$*

### **art. 17**

1.I Collegi formati nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari tengono le camere di consiglio quale logica prosecuzione delle udienze mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia -DGSIA nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2.L'ordinanza collegiale "fuori udienza" viene depositata tramite *consolle* ed è tempestivamente accettata dalla cancelleria.

### **art. 18**

I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono per le parti dalla data della comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza di cui al precedente articolo.

**art. 19**

Nel caso in cui, per qualsiasi eventualità (ad esempio notifiche incomplete; necessità di integrazione del contraddittorio; richiesta di rinvio comunicata dalle parti, etc.), la causa non venga trattenuta in decisione, viene adottato il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione :

*N. R.G. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$*

*CORTE D'APPELLO DI FIRENZE*

*\$\$sezione\$\$*

*La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:*

*dott. \$\$collegio\_presidente\$\$                      Presidente*

*dott. \$\$collegio\_relatore\$\$                                      Consigliere Relatore*

*dott. \$\$collegio\_terzo\_giudice\$\$                                      Consigliere*

*riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto  
attraverso l'applicativo MS Teams;*

*ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$, pendente  
tra*

*@@attore@@*

*APPELLANTE*

*contro*

*@@convenuto@@*

*APPELLATO*

*@@intervenuto@@*

*INTERVENUTO*

*la seguente*

**ORDINANZA**

*letti gli atti;*

*visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai  
sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020;*

*visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in  
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di  
successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;*

*lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle  
parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;*

preso atto del mancato deposito di conclusioni scritte rinvia al \_\_\_\_\_ ex art. 309 c.p.c.;

dato atto che parte appellante non ha depositato note scritte, rinvia al \_\_\_\_\_ ex art. 348 c.p.c.

rilevata la mancanza della prova della notifica dell'appello  principale  incidentale nei confronti di \_\_\_\_\_ concede a \_\_\_\_\_ termine perentorio fino al \_\_\_\_\_ per l'integrazione del contraddittorio e rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_ .

rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti di \_\_\_\_\_ concede a \_\_\_\_\_ termine perentorio fino al \_\_\_\_\_ per la regolarizzazione della stessa e rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_.

dato atto che la causa non può essere trattenuta in decisione per sovraccarico del ruolo, rinvia per p.c. all'udienza del \_\_\_\_\_.

preso atto di quanto dichiarato dalle parti, rilevato che vi è altro procedimento, sempre chiamato per l'udienza del \_\_\_\_\_, rubricato al n. \_\_\_\_\_ e pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, dispone

la riunione della presente causa a quella di cui al n. \_\_\_\_\_ .

di riunirsi alla presente causa quella di cui al n. \_\_\_\_\_ .

letta la concorde istanza di rinvio della causa per la pendenza di trattative in corso di bonario componimento della lite, concede rinvio all'udienza di p.c. del \_\_\_\_\_.

rilevato che non risulta pervenuto il fascicolo di ufficio di I grado, manda alla cancelleria di sollecitarne l'invio e dà termine alle parti per mettere a disposizione della Corte copia degli atti rilevanti dello stesso in loro possesso, al fine del decidere, fino al \_\_\_\_\_ . Rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_ .

Si comunichi.

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$

## **art. 20**

Nel caso previsto nell'articolo che precede, l'ordinanza collegiale "fuori udienza" - deliberata in camera di consiglio telematica mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero della giustizia-D.G.S.I.A - viene depositata

tramite *consolle*, tempestivamente accettata dalla cancelleria e da questa comunicata alle parti.

### **art. 21**

Le sole udienze relative a istanze di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c, vengono celebrate in esito all'adozione del seguente provvedimento che tiene conto delle peculiarità di dette udienze:

*N. R.G. \$\$\$anno\_ruolo\$\$\$numero\_ruolo\$\$\$*

*CORTE D'APPELLO DI FIRENZE*

*\$\$\$sezione\$\$\$*

*DECRETO*

*Il Presidente dott. \$\$\$collegio\_presidente\$\$\$*

*visto il D.L. 18/2020;*

*visto il D.L. 23/2020;*

*visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;*

*ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle udienze per i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020;*

*ritenuto di poter provvedere ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h) del D.L. 18/2020;*

*P.Q.M.*

*1) dispone – ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/2020 - che la celebrazione delle udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 nonché 373, 431 cpc e c.d. Fornero (reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012 ) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*

*2) assegna all'uopo alla parte istante/reclamante termine sino a 5 gg prima dell'udienza fissata per il giorno \_\_\_\_\_ e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza, riservando la decisione sull'istanza/reclamo;*

3) ove una o più controparti non si siano costituite almeno 7 gg. prima dell'udienza fissata o laddove le stesse si costituiscano solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita o non si siano costituite, si deve ritenere consentita la fissazione da parte del Collegio di udienza ulteriore e successiva, atta a consentire alle parti costituite nei procedimenti da trattare, lo scambio e/o il deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;

4) qualora le parti costituite non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui ai punti 2) e 3) sopraindicati, il loro silenzio verrà interpretato come richiamo alle istanze e alle conclusioni già avanzate negli atti di costituzione ;

5) qualora invece le parti abbiano raggiunto nelle more un accordo o comunque non abbiano più l'esigenza di insistere in ordine ad una pronuncia sull'istanza di inibitoria, onde evitare un inutile dispendio di attività da parte del Collegio e delle Cancellerie ( queste ultime a ranghi ridotti in virtù della normativa soprarichiamata), le suddette parti sono invitate a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione;

6) riserva al Collegio composto da \_\_\_\_\_ ( rel \_\_\_\_\_ )  
all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Si comunichi.

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$

### **Organizzazione delle udienze che seguono il rito del lavoro.**

#### **art. 22**

A decorrere dal 12 maggio 2020, la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro (non solo, quindi, i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, nonché 373, 431 c.p.c. e i reclami ex art 1, commi 58 e ss., l. 28-6-2012 n. 92), che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020.

### **art. 23**

Le cause fissate per eventuale istruttoria orale o per il conferimento di incarico di C.T.U., nonché le cause in cui è da sottoscrivere (eventuale) verbale di conciliazione giudiziale non potranno essere trattate con le modalità indicate all'articolo che precede, in quanto richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dovranno, pertanto, essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g, del D.L. 18/2020)

### **art. 24**

1. Ai fini della celebrazione delle udienze suscettibili di svolgimento con le modalità indicate nell'art. 22 è necessario che i fascicoli siano interamente telematici.

2. Qualora i fascicoli siano in parte cartacei, gli Avvocati saranno invitati, a cura della cancelleria, ad inserire nel fascicolo telematico le copie scansionate degli atti e dei documenti in precedenza prodotti in forma cartacea.

3. Il mancato inserimento degli atti e dei documenti indicati al punto che precede comporterà il differimento della causa ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

### **art. 25**

In relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283, 431, 373 c.p.c., ai reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012 o ad altri procedimenti (ad es. di correzione di errore materiale) che non richiedono, all'esito dell'udienza, l'immediata pronuncia del dispositivo o la redazione della motivazione contestuale sarà adottato il modello di decreto presidenziale telematico di seguito precisato all'art. 32.

### **art. 26**

1. Per le cause diverse da quelle indicate all'articolo che precede sarà disposta la celebrazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito di note (da denominare "note di trattazione scritta"), contenenti le istanze e conclusioni, ed eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

2. Qualora le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, potranno limitarsi a richiamarle.

3. Le note indicate al precedente punto 1 dovranno contenere anche la rinuncia espressa alla lettura della motivazione contestuale e/o del dispositivo.

#### **art 27**

In presenza di istanza motivata di fissazione di udienza con discussione orale potrà essere fissata un'apposita udienza in data successiva al 30 giugno 2020.

#### **art. 28**

1. Nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta.

2. Se la parte appellata non si costituisce nemmeno il giorno dell'udienza ne sarà dichiarata la contumacia.

#### **art. 29**

La data dell'udienza rappresenta il momento a decorrere dal quale il giudice è tenuto ad adottare il provvedimento o di definizione del giudizio oppure di natura ordinatoria/interlocutoria.

#### **art. 30**

1. Il dispositivo o la sentenza contestuale sono deliberati – al pari di tutti gli altri provvedimenti da adottare – in camera di consiglio telematica da remoto mediante utilizzazione degli applicativi messi a disposizione del Ministero della Giustizia –D.G.S.I.A. nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2. I dispositivo o la sentenza contestuale sono depositati il giorno stesso dell'udienza e tempestivamente accettati dalla cancelleria che provvede a darne comunicazione alle parti.

#### **art. 31**

Tutti i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza cartolare saranno preceduti da un preambolo in cui sarà dato atto dei seguenti eventi:

- provvedimento organizzativo adottato del Capo dell'Ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. 2020 n. 18;

- decreto presidenziale con cui è stata disposta la trattazione cartolare;
- avvenuta comunicazione del decreto alle parti costituite;
- intervenuta lettura delle note scritte depositate telematicamente dai difensori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto presidenziale.

### **art. 32**

Quanto alle possibili modalità di gestione dell'udienza "cartolare" con riferimento ai vari procedimenti (di lavoro e previdenziali), "ordinari" e non, si provvederà ad inviare telematicamente, procedimento per procedimento, con congruo anticipo rispetto all'udienza già fissata (o eventualmente all'uopo rinviata), uno dei seguenti decreti presidenziali.

### **RECLAMO EX ART, 1, COMMI 58 e SS. L. 92/2012.**

*La Presidente,*

*rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

*7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del

periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.  
[...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. /2020 del 2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell’art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 - che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all’autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente reclamo (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti, oltre che le istanze e conclusioni, eventuali deduzioni “conclusionali” da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle;

P.Q.M

- assegna alla parte reclamante termine sino a 7 gg prima dell’udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni “conclusionali”, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito alle parti, ove intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, a limitarsi a richiamarle, e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell’udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;

- sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (reclamo ed eventuale reclamo incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un’istanza di

*rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 30 giugno p.v.;*

- segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);*

- avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incumbenti ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;*

- invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;*

- riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".*

*Firenze, 2020*

*La Presidente*

### **ISTANZA INIBITORIA.**

*La Presidente,*

*rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio*

*dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

*7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

*c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

*d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

*e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

*f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice*

*fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;*

*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*

*h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

*rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;*

*rilevato che con decreto presidenziale n. /2020 del 2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 - che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;*

*che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente (sub)procedimento (n. R.G.L.) avente ad oggetto istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020;*

*che, ove la controparte si costituisca solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita, deve provvedersi alla fissazione di altra udienza, atta a consentire alle parti lo scambio e/o deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;*

P.Q.M

- *assegna alla parte istante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte (ove non costituita da inserire: allo stato non ancora costituita) sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con richiesta di trattenere in riserva la decisione sull'istanza; qualora la costituzione per la fase di inibitoria della parte appellata intervenga in data prossima o addirittura coincidente con l'udienza fissata per la discussione dell'istanza, si da non consentire lo scambio e il deposito nei termini sopraindicati, si provvederà a fissare nuova udienza per permettere i suddetti scambio e deposito;*

- *avverte la parte istante che, ove non provveda allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, l'inerzia sarà interpretata come rinuncia all'istanza, mentre ove non vi provveda la controparte il silenzio sarà interpretato come richiamo alle istanze e conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase di inibitoria;*

- *riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".*

*Firenze,*

*La Presidente*

### **CAUSE ORDINARIE.**

*La Presidente,*

*rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla*

*trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

*7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

*c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

*d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

*e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

*f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la*

sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. /2020 del 2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 - che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione della presente causa (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni "conclusionali" – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;

P.Q.M.

• assegna alla parte appellante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che le istanze e

conclusioni -, eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle), nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo - che saranno depositati telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare - e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell'udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;

- sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello ed eventuale appello incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 30 giugno p.v.;

- segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);

- avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;

- invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;

• riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta". Firenze, -2020  
La Presidente

Firenze,

La Presidente Sezione Lavoro

### **art. 33**

Attesa l'esigenza di rispettare le indicazioni ministeriali che impongono anche per il personale amministrativo una graduale ripresa delle attività in Ufficio al fine di evitare improprie concentrazioni, nocive alla salute dei lavoratori e, più in generale, dell'utenza, le cancellerie delle Sezioni civili e della Sezione lavoro potranno essere contattate in duplice modo:

-prioritariamente per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**

Seconda Sezione Civile: **sez2civile.ca.firenze@giustizia.it**

Terza Sezione Civile: **sez3civile.ca.firenze@giustizia.it**

Quarta Sezione Civile: **sez4civile.ca.firenze@giustizia.it**

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: **volgiur.ca.firenze@giustizia.it**

-solo in subordine telefonicamente, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, per avere informazioni il giorno stesso della udienza con riguardo ai fascicoli in essa fissati ai seguenti recapiti:

Sezione Prima Civile/Famiglia: 055/7995259-5263

Sezione Seconda Civile/Imprese: 055/7995271-5290

Terza Sezione Civile: 055/7995273-5960

Quarta Sezione Civile; 055/7995286-5960

Sezione Lavoro: 055/7995354-5355-5089-5365

#### **art. 34**

le Parti provvederanno ad effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Protocollo al fine di adottare ogni necessario provvedimento integrativo o correttivo.

Firenze, 2020

Il Presidente della Corte d'appello  
Margherita Cassano

Per Unione Distrettuale degli Ordini forensi Toscani

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Livorno

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 8**

**INCARICO A RESPONSABILE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
ING. ANDREA UGOLINI**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

**DELIBERA**

di affidare un incarico all'Ing. Andrea Ugolini affinché predisponga un parere sugli obblighi che sotto il profilo sanitario gravano sugli studi legali per operare in sicurezza stante la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,27.

**Il Presidente**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 9**

**REGIONE TOSCANA  
RICHIESTA INSERIMENTO AVVOCATI TRA SOGGETTI DESTINATARI  
DEI TEST SIEROLOGICI PER COVID 19**

Il Consiglio,

**DELIBERA**

di affidare al Presidente l'incarico di predisporre ed inviare a Regione Toscana la richiesta di inserire gli Avvocati ed i dipendenti delle segreterie degli Ordini forensi tra i soggetti destinatari dello screening sierologica a titolo gratuito e su base volontaria.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,31.

**Il Presidente**



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020**

**DELIBERA n. 10**

**ESAME PROVVEDIMENTI CDD**

Il Presidente Cassi alle ore 13,08 si allontana fisicamente per non essere presente durante l'esposizione e la decisione del caso e fino alle ore 13,11.

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018 udite le relazioni dei Consiglieri assegnatari, si pronuncia sui seguenti fascicoli:

<b>R.R.</b>	<b>142/2017</b>	<b>Consigliere Cecchi</b>	<b>non luogo a provvedere</b>
-------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

La presente delibera è stata adottata all'unanimità alle ore 13,10.

**Il Presidente**